



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 2. Trasformazione green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alle economie circolari
cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo specifico: 2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Azione 2.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

Bando

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato alle Province, alla Città Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 2.000 ed inferiore ai 40.000 abitanti, alle agenzie regionali, alle autorità di sistema portuale, agli enti parco, alle camere di commercio, con esclusione dei Comuni inseriti nelle aree interne approvate e riconosciute dalla SNAI.

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 6 aprile 2023

1. Obiettivi

In attuazione dell'Obiettivo specifico: 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" - Azione 2.1.1 – "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche" del PR FESR Liguria 2021-2027, il bando si propone di ridurre il fabbisogno energetico e le emissioni inquinanti degli edifici pubblici.

2. Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento:

- le Province
- la Città Metropolitana di Genova
- i Comuni liguri con popolazione residente superiore ai 2.000 ed inferiore ai 40.000 abitanti (riferimento dati ISTAT 01/01/2021), con esclusione dei Comuni di cui al comma 2
- le agenzie regionali
- le autorità di sistema portuale
- gli enti parco
- le camere di commercio.

2. Non possono presentare domanda i comuni appartenenti alle aree interne approvate e riconosciute dalla Strategia Nazionale Aree Interne.

3. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso soggetto, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima secondo l'ordine cronologico di inoltro. In caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 10, comma 1.

4. Nella domanda possono essere contemplati più interventi, ciascuno dei quali deve prevedere un investimento di almeno 300.000,00 euro.

5. Non possono presentare domanda i soggetti che abbiano già presentato domanda ammessa a finanziamento, per i medesimi edifici pubblici, a valere sul Bando della Azione 2.1.1 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 28 dicembre 2023.

3. Localizzazione

1. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati nel territorio della Regione Liguria e riguardare edifici di proprietà delle autorità pubbliche, esclusi gli edifici di edilizia sociale di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2008.

4. Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili interventi relativi all'efficientamento energetico degli edifici pubblici, o loro porzioni autonome, esistenti, ad uso pubblico, di proprietà o, purché di proprietà pubblica, nella disponibilità dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo 2. In caso di contratti, accordi, protocolli, convenzioni, può presentare domanda di contributo il soggetto beneficiario di cui al paragrafo 2 cui siano demandati, in virtù dei medesimi, gli interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di edifici il cui titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, la durata residua della disponibilità deve essere pari ad almeno 10 anni a partire dalla data di avvio dei lavori.
2. Sono ammessi anche interventi già avviati a far data dal 1° gennaio 2021 e per i quali, al momento della presentazione della domanda, sussistano lavorazioni ancora materialmente da eseguire e non sia stato rilasciato il certificato di ultimazione lavori.

Ai fini del presente bando:

- l'avvio coincide con l'affidamento per la redazione della diagnosi energetica al professionista;
 - la conclusione coincide con il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori di cui al DM Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, art. 12, corredato dall'APE ex post attestante l'aumento di classe a seguito dell'intervento eseguito.
3. Non sono ammissibili a contributo interventi su edifici di nuova costruzione o su ampliamenti.
 4. Gli interventi proposti devono ottenere una prestazione energetica globale tale da consentire su ciascun edificio o sua porzione autonoma su cui si interviene:
 - il miglioramento di almeno una classe energetica;
 - un risparmio di almeno il 30% dell'energia primaria globale.
 5. Gli interventi devono riguardare edifici dotati (ex ante), ciascuno, di attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità, redatto e registrato sul sistema informatico degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL) in conformità alla normativa vigente.
 6. Gli edifici, o loro porzioni, oggetto dell'intervento devono avere le seguenti caratteristiche:
 - destinazione d'uso non residenziale
 - di proprietà e uso pubblico
 - essere in uso
 - non essere ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico (aree classificate come frane attive o quiescenti dai rispettivi Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) vigenti) e/o insistere in aree a rischio alluvioni rientranti nella classe Pg3 individuata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
 - non essere oggetto di demolizione e ricostruzione.
 7. I progetti possono contemplare interventi coordinati sull'involucro e sugli impianti ed essere almeno, in alternativa:
 - ristrutturazione importante di primo livello, prevedendo, di conseguenza, che interessino gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a

temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comportino il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio;

- ristrutturazione importante di secondo livello, prevedendo di conseguenza, interventi che interessino gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

a condizione che l'intervento garantisca un risparmio di almeno il 30% dell'energia primaria globale dell'edificio, anche promuovendo l'impiego di soluzioni impiantistiche conformi agli obiettivi di efficienza energetica, inclusi gli impianti da fonti rinnovabili nel rispetto del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii..

8. L'importo di ciascun intervento proposto non può comportare un investimento inferiore a 300.000,00 euro.
9. Gli interventi, per ciascun edificio, devono essere corredati da
 - progetto definitivo approvato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
 - ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione, parere rilasciati dagli enti competenti, ove necessari;
 - diagnosi energetica, redatta secondo le normative tecniche CEI UNI EN 16247 parte 1 (requisiti generali) e CEI UNI EN 16247 parte 2 (Edifici); la metodologia di calcolo per le valutazioni energetiche deve essere conforme alla norma UNI 11300;
 - APE.
10. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine assegnato nel provvedimento di concessione del contributo, sulla base del cronogramma proposto in sede di presentazione della domanda. L'aggiudicazione dei lavori e delle forniture, sotto il profilo amministrativo e contabile, deve avvenire inderogabilmente entro il 1° novembre 2023, pena la revoca totale del contributo.
11. In ogni caso gli interventi devono essere conclusi, secondo la definizione di cui al comma 2, entro il 30 settembre 2024.

5. Dotazione finanziaria

1. Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 2.4000.000,00 di euro, che potrà essere eventualmente successivamente integrata.

6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili solo le spese pagate dai beneficiari connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul prezzario regionale in materia di lavori pubblici riferite ad iniziative avviate a far data dal 1° gennaio 2021.
2. In particolare, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - a) coibentazione dell'involucro edilizio;
 - b) sostituzione dei serramenti;
 - c) realizzazione di pareti ventilate;
 - d) eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto;
 - e) realizzazione di giardini verticali o tetti verdi;
 - f) realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
 - g) acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
 - h) ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore, esclusi impianti termici alimentati a gas;
 - i) acquisto e installazione di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile solo per autoconsumo, nei limiti del 20% del valore della somma degli importi lordi ammissibili di opere, impianti e forniture stimati per la base di appalto, comprensivi di oneri per la sicurezza e I.V.A.;
 - j) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
 - k) efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio;
 - l) realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo (non ammissibili utenze terze rispetto all'Ente beneficiario);
 - m) oneri di sicurezza;
 - n) imprevisti e accantonamenti per adeguamento prezzi, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente pubblicazioni di procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario;
 - o) commissione giudicatrice, contributo ANAC;
 - p) imposta di registro e ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, limitatamente ai soggetti per cui tale onere non è recuperabile;

- q) diagnosi energetica dell'edificio;
 - r) attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio realizzato a ultimazione dei lavori di efficientamento energetico;
 - s) spese tecniche (progettazione, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile (totale voci da a ad n) del quadro economico di progetto), e fatti esclusi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - t) consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto;
 - u) IVA, qualora non recuperabile da parte del soggetto beneficiario;
 - v) attività connessa agli obblighi informativi ai sensi di quanto disposto dall'art 50 - *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento;
 - w) importi liquidati dal beneficiario per sanare le inottemperanze contributive di un aggiudicatario di un contratto pubblico.
3. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
4. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione. Potranno essere accolte da Fi.L.S.E. S.p.a., in qualità di gestore della misura, richieste di modifica dell'intervento a condizione che:
- a. prevedano interventi e/o tipologie di spesa ammissibili;
 - b. non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento anche in termini di rispetto delle tempistiche di completamento dello stesso e non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso;
 - c. non riducano le superfici utili dell'edificio che consegue una migliore prestazione energetica.
- Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, dovranno essere inoltrate a Fi.l.s.e S.p.a che le valuterà entro 20 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessarie integrazioni, il termine sarà sospeso fino alla loro acquisizione.
5. Nella documentazione da allegare alla richiesta di cui al punto 4 dovrà essere contenuta una relazione tecnica, illustrativa delle motivazioni della modifica, che dia atto dell'equivalenza del risparmio energetico conseguito a seguito della modifica stessa, o incrementi con riferimento al risparmio energetico globale.

6. La diagnosi energetica ex-ante e le spese tecniche necessarie alla progettazione degli interventi saranno ammissibili solo in caso di effettiva realizzazione degli interventi contemplati.
7. I beneficiari del contributo devono garantire, almeno per la durata di 5 anni decorrenti dalla data del pagamento e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'intervento finanziato con il presente bando. Garantire la stabilità dell'intervento significa che il beneficiario del contributo nel suddetto periodo:
 - non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il presente bando;
 - non deve apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

7. Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 70% della spesa ammessa di cui al paragrafo 6. Il beneficiario può cofinanziare l'intervento con il conto termico concesso dal GSE, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento.
2. In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda presentata non può superare l'importo massimo di euro 1.000.000,00.
3. I contributi concessi a valere sul presente bando non sono cumulabili con quelli di altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma e del PNRR per il medesimo intervento.

8. Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "*Bandi on line*" dal sito internet [www.fidal sito filseonline.regione.liguria.it](http://www.fidal.sito.filseonline.regione.liguria.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda è corredata dall' Informativa sulla privacy di cui all' art. 13 del Reg. UE 679/16.
2. La finestra temporale per la presentazione dei progetti va dal 3 maggio 2023 al 12 maggio 2023.
3. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 00.00 alle ore 23.59 (salvo festività).
4. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

5. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
6. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti il richiedente e Fi.L.S.E. S.p.a. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema “bandi on line”, e corredata dai seguenti documenti, allegati anch’essi in formato elettronico:

1. relazione illustrativa dell’intervento proposto, che espliciti tra l’altro la superficie utile calpestabile espressa in mq, dell’edificio pubblico o sua porzione autonoma che consegue una migliore prestazione energetica secondo i parametri di cui al paragrafo 4 comma 4.
2. diagnosi energetica redatta secondo quanto previsto al comma 9 del paragrafo 4, recante:
 - a. l’indicazione della diminuzione del fabbisogno annuale di energia primaria previsto a seguito dell’intervento, espresso in MWh/anno;
 - b. l’indicazione del valore della diminuzione annuale dei gas a effetto serra espresso in tonnellate di CO2 equivalente/anno;
3. progetto di livello definitivo, redatto ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici, contenente la documentazione prevista dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207, corredato da ogni autorizzazione, assenso, nulla-osta, concessione, parere rilasciati dagli enti competenti, dove necessari;
4. copia della deliberazione esecutiva degli organi competenti dell’Ente richiedente, di:
 - a) approvazione degli interventi previsti e del progetto di livello definitivo;
 - b) assunzione dell’impegno di partecipazione finanziaria pari all’ammontare di spesa non coperta dal contributo del PR FESR 2021-2027;
 - c) eventuale dichiarazione attestante che l’onere I.V.A. non è recuperabile;
5. cronoprogramma dettagliato di tutte le fasi necessarie dall’avvio al collaudo;
6. Attestazione da parte del responsabile unico del procedimento comprovante che l’edificio:
 - a) non insista su zona a rischio idrogeologico (frane attive, ecc.) e/o su aree a rischio esondazione;
 - b) abbia destinazione non residenziale;

- c) sia di proprietà pubblica del soggetto beneficiario di cui al c. 1 del paragrafo 2 o di proprietà pubblica nella disponibilità del soggetto beneficiario di cui al c. del paragrafo 2 nei termini di cui al c. 1 del paragrafo 4;
 - d) sia in uso;
 - e) che non sia nuovo o un ampliamento;
 - f) non essere oggetto di demolizione e ricostruzione.
7. Dichiarazione da parte del Legale Rappresentante che per il medesimo intervento non sono stati concessi contributi non cumulabili ai sensi del paragrafo 7 c. 3.;
 8. Dichiarazione da parte del Legale Rappresentante che garantisca l'esecuzione dell'intervento, anche già avviato, nel rispetto dei principi trasversali di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 9. Dichiarazione da parte del responsabile dell'area finanziaria in merito alla disponibilità finanziaria delle risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;
 10. APE

10. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Fi.L.S.E. S.p.a. con procedura valutativa a graduatoria, stabilita sulla base dei punteggi di cui alla seconda fase valutativa di cui al punto 6.II e che sarà scorsa fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità, l'ordine sarà stabilito sulla base dei criteri premiali di cui punto 6.III.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà completarsi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. In caso di esito negativo, Fi.L.S.E. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56 /2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento

dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

5. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
 - a) L'ammissibilità della domanda;
 - b) Il merito del progetto proposto a finanziamento.

L. Prima Fase: Valutazione di ammissibilità

Si precisa che i criteri relativi alla fase di valutazione della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di ammissibilità della medesima; in questa prima fase l'istruttoria, completamente in capo al gestore della misura, sarà tesa a verificare:

- a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- b) la completezza e regolarità della documentazione allegata;
- c) la tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
- d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
- e) i requisiti oggettivi prescritti dal bando in relazione all'edificio su cui si interviene e rispetto all'obbligo di un risparmio in termini di EPgl (Energia primaria globale) di almeno il 30% rispetto all'ex-ante, documentato da un APE *post operam* con aumento di almeno una classe rispetto a quello di cui alla lettera f);
- f) la presenza dell'APE *ante operam* in corso di validità;
- g) la presenza della diagnosi energetica che giustifichi gli interventi proposti;
- h) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
- i) il rispetto della normativa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici;
- j) la coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto di VAS del PR FESR, con riferimento al DNSH, riportati nell'allegato 1 al presente bando;
- k) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile di cui al paragrafo 4 c. 8, quantificato a seguito della verifica da parte di Fi.L.S.E. S.p.A. rispetto all'ammissibilità delle spese;
- l) la coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del PR FESR 2021-2027;
- m) la garanzia che gli interventi selezionati rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuiti a una tipologia di intervento selezionato nel rispetto di quanto previsto dall'art 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;

- n) il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia (DM 23 giugno 2022);
- o) il rispetto della normativa in materia di edilizia e delle NTC 2018 (Norme tecniche per le costruzioni), dove applicabili;
- p) la coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria;
- q) la coerenza degli interventi rispetto alla pianificazione comunale e sovracomunale;
- r) dove necessario, il rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale o procedura di screening nel caso in cui le operazioni rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- s) la coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti, riportate all'allegato 2 al presente bando;

Superata la verifica, Fi.L.S.E. S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

Le domande ritenute ammissibili in prima fase, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai requisiti di seguito indicati.

II. Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Qualità tecnica dell'intervento proposto in termini di: - definizione degli obiettivi; - qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento; - qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento.	Alta Media Bassa Nulla	4 3 2 0
2	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto (A)	Alta (tempo di ritorno < 15 anni) Media (tempo di ritorno > 15 anni < 20 anni) Bassa (tempo di ritorno > 20 anni)	3 2 1

	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto (B)	Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale superiore al minimo previsto rispetto al costo totale ammesso Si (> 50%) Si (> 30% < 50%) No	2 1 0
3	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo	Alto (progetto che si conclude entro il 31 dicembre 2023) Medio (progetto che si conclude entro il 31 marzo 2024) Basso (progetto che si conclude entro il 31 luglio 2024)	8 5 0
4	Applicazioni di Sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione degli impianti tecnologici dell'edificio al fine di ottimizzare l'uso dell'energia	Si No	3 0
5	Confronto fra classe energetica dell'edificio <i>ante operam</i> e realizzazione <i>post operam</i>	Miglioramento di più di una classe Miglioramento di una classe	3 0
6	Valutazione della maggior riduzione del fabbisogno energetico	Passaggio da classe G, F , E a classe superiore Passaggio da classe D, C, B a classe superiore Passaggio da classe A1, A2, A3 a classe superiore	5 3 1
7	Riduzione delle emissioni di CO2 complessive dell'edificio	superiore al 50% tra il 30% e il 50%	3 2
8	Valutazione del maggior consumo energetico	Alto Basso	2 1

III. Criteri premiali in caso di pareggio

In caso di parità di punteggio al termine della II fase valutativa, sono applicati i seguenti criteri premiali per la definizione della graduatoria:

1	Analisi dell'efficacia dell'intervento in relazione al costo dell'investimento inteso come rapporto costo/risparmio energetico	Efficacia dell'intervento €/KWh/mq sulla media dei progetti presentati	
		Alta	5
		Media	3
	Bassa	1	
2	Sinergia dell'intervento con Programmi di rigenerazione e/o riqualificazione urbana già in atto	SI	1
		NO	0
3	Presenza del Piano Energetico Comunale, Piano d'azione per l'energia sostenibile (e il clima) o Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001	SI	1
		NO	0
4	Previsione di attivazione di partenariati o progetti in relazione alla programmazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale di sviluppo sostenibile del territorio	Su progetti presentati	2
		Su progetti da presentare	0
5	Ricorso a soluzioni circolari, di materiali edili sostenibili, di tecniche di bioedilizia	SI	1
		NO	0

In caso di ulteriore parità a seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, sarà anteposto il progetto che prevede l'efficientamento di una superficie maggiore.

7. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

8. Fi.L.S.E. S.p.a., concede agli aventi titolo il contributo, e comunica il termine per il completamento degli interventi in coerenza con i singoli cronoprogrammi presentati al momento della domanda di contributo. Nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili.

9. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, Fi.L.S.E. S.p.a. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante. In

caso di risposta negativa, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla valutazione della successiva domanda ammissibile secondo l'ordine cronologico.

10. Entro la data fissata nel provvedimento di concessione i soggetti beneficiari devono provvedere all'inizio lavori degli interventi ammessi a contributo. Il responsabile del procedimento individuato dall'Ente deve comunicare e certificare l'avvenuto inizio.
11. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del Reg (UE) 1060/2021.

11. Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione sarà erogata, previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC), secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 10% del contributo concesso, alla concessione del contributo da parte di Fi.L.S.E. S.p.a.;
 - b) erogazione di un acconto, nella misura del 40% del contributo concesso, alla consegna dei lavori attestata dal verbale da inviare a Fi.L.S.E. S.p.a. unitamente alla presentazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle procedure espletate ai fini degli interventi; in caso di lavori già consegnati al momento della concessione, le quote a) e b) sono erogate contestualmente;
 - c) erogazione di un ulteriore 40% alla dimostrazione di aver pagato e quietanzato un importo pari al 50% dell'importo del contratto, ovvero del 70% nel caso di lavori già avviati e consegnati al momento della concessione;
 - d) saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale di spesa.
2. Tutti i S.A.L. dovranno essere supportati dalle relative fatture quietanzate e/o dai relativi mandati di pagamento quietanzati.
3. Delle fatture e dei mandati di pagamento dovrà essere fornito l'elenco tramite download dal sistema SIRGILWEB.
4. La documentazione finale di spesa, diretta ad ottenere il saldo, dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine dell'intervento ammesso ad agevolazione, e comunque entro il 31 marzo 2025; essa è costituita da:
 - a) fatture debitamente quietanzate di tutte le spese ammesse, conformi alle vigenti leggi fiscali;
 - b) copia del certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo e dichiarazione attestante l'esito della verifica tecnico funzionale; in caso di deposito di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 102 c. 5 del Codice dei Contratti Pubblici, il beneficiario si impegna a dare comunicazione della assunzione di carattere definitivo dello stesso secondo i tempi della norma.

5. L'erogazione delle quote di contributo è comunque subordinata alla verifica dell'avvenuto invio dei dati all'osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art.213, commi 8 e 9, del D.lgs. n.50/2016, e dell'art.8, comma 4, della L.r. n.31/2007.

12. Obblighi dei beneficiari.

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile della corretta attuazione dell'intervento cofinanziato.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento.
3. Il beneficiario deve:
 - a) assicurare l'avvio e la completa attuazione dell'intervento come approvato, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni tecnico economiche stabilite dal presente bando e in coerenza con eventuali prescrizioni tecniche, contenute anche in concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri atti comunque denominati;
 - b) assicurare il rispetto, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'intervento finanziato, delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile;
 - c) svolgere, nel caso di affidamenti *in house*, un'istruttoria che ne giustifichi la scelta dal punto di vista della congruità economica, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) assicurare il principio di "*immunizzazione dagli effetti del clima*" inteso come un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
 - e) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in riferimento all'articolo 74 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - f) implementare sul portale SIRGILWEB, durante l'intero ciclo di attuazione dell'intervento in modo continuativo, via via che si verificano le condizioni (affidamenti incarichi, approvazioni livelli di progettazione, aggiudicazioni, modifiche, sospensioni, stati di avanzamento,

- pagamenti, ecc.), i dati finanziari, fisici e procedurali, corredati da tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile;
- g) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 90 giorni dal termine dell'intervento ammesso ad agevolazione, e comunque entro il termine indicato al paragrafo 11 c. 4;
 - h) garantire la stabilità dell'intervento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1060/2021, nei termini di cui al paragrafo 6 comma 7;
 - i) garantire l'ottemperanza degli obblighi di trasmissione di cui all'art.8 della L.r. n.31/2007
 - j) garantire l'indicazione su tutti i documenti di gara, prodotti a far data dalla concessione e riferiti all'intervento del PR FESR Liguria 2021-2027, dell'Asse, dell'obiettivo specifico, dell'Azione, del titolo dell'intervento, del Codice Unico di Progetto (CUP), del codice identificativo Gare (CIG), secondo le normative vigenti;
 - k) garantire l'indicazione su tutti i documenti di pagamento, prodotti a far data dalla concessione e riferiti all'intervento del PR FESR Liguria 2021-2027, del Codice Unico di Progetto (CUP), del codice identificativo Gare (CIG), secondo le disposizioni normative vigenti, oltre al riferimento al programma, all'Asse, all'obiettivo specifico, all'Azione, al titolo dell'intervento;
 - l) assicurare la pubblicità e l'informazione al pubblico secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 14.
4. Il Beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla Fi.L.S.E. S.p.a., deve:
- a) comunicare tempestivamente l'avvio dell'intervento;
 - b) comunicare tempestivamente qualsiasi evento o modifica che possa influire sulla realizzazione dell'intervento o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dal Bando;
 - c) comunicare l'avvenuta ultimazione dei lavori, l'avvenuto espletamento delle procedure tecnico amministrative di collaudo e l'avvenuto pagamento di tutte le spese pertinenti
 - d) comunicare l'eventuale rinuncia all'esecuzione dell'intervento;
 - e) comunicare tempestivamente l'eventuale ottenimento per l'intervento finanziato di altre forme di incentivazione, cumulabili e non cumulabili con il sostegno di cui al presente bando, al fine della sua eventuale rideterminazione.
5. Tutta la corrispondenza con Fi.L.S.E. S.p.a. deve avvenire in formato digitale (pec).

13. Monitoraggio

1. Gli interventi finanziati dal PR FESR vengono sorvegliati e certificati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2021-2027 della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.
2. Il Sistema di Monitoraggio SIRGILWEB della Regione Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio.
3. Il monitoraggio riguarda un corredo informativo per le varie tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) di ogni singolo intervento finanziato.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singolo intervento, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
 - b) implementare in modo adeguato, completo, continuativo il Sistema di Monitoraggio regionale con i dati rilevati;
 - c) validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.
5. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma PR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.
6. Il Beneficiario ha l'obbligo di conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte di Fi.L.S.E. S.p.a. al Beneficiario medesimo.

14. Pubblicità e informazione rivolta al pubblico

1. In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:
 - a) al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall'art 50 - Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento;
 - b) a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni finanziate dal PR FESR e rivolti al pubblico contengano l'emblema dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, il logo Coesione Italia e l'indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma e dell'Asse;

- c) a fornire all'Autorità di gestione e a Fi.I.s.e S.p.a. le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni;
- d) a garantire la totale disponibilità dei materiali di comunicazione a favore delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea.

15. Revoche

1. Fi.I.s.e S.p.a. provvede alla revoca, anche parziale, del contributo concesso e al recupero delle risorse eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia all'attuazione dell'intervento da parte del beneficiario, anche per cause non imputabili al medesimo;
 - b) mancato rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 12, accertato a seguito dell'esame della documentazione prodotta o di verifiche, controlli o segnalazioni pervenute, in relazione alla gravità della fattispecie riscontrata;
 - c) produzione di dichiarazioni risultanti non veritiere;
 - d) esecuzione dell'iniziativa in modo difforme rispetto ai contenuti e alle finalità previsti nella proposta approvata;
 - e) mancata rendicontazione a Fi.I.s.e S.p.a. delle spese dell'intervento;
 - f) mancata conferma a consuntivo dei dati di progetto di fase II e/o fase III per i quali in sede di istruttoria sia stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la Fi.I.s.e S.p.a. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Anche in caso di ultimazione tardiva, pertanto, il beneficiario ha obbligo di implementare il Sistema SIRGILWEB ed onorare gli obblighi di cui al paragrafo 12, pena la revoca totale del contributo.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso; il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario per la restituzione del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
5. A parità di raggiungimento degli obiettivi di prestazione energetica e superficie utile efficientata previsti dal progetto, il consuntivo di spese minore rispetto alla soglia di cui al paragrafo 4 c. 8 non è causa di revoca.

16. Controlli

1. I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

17. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

ALLEGATO 1

Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harms, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell’articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un’attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

Regione Liguria nell’ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.

Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).

Dall'analisi svolta, l'Azione 2.1.1 è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia relativamente all'obiettivo ambientale n. 4 - "Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti", di cui al citato art. 9 del reg. (UE) 2020/852, si potrebbe avere un impatto sul medesimo, dovuto al consumo di materie prime necessarie per gli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione. Tali effetti sono da mitigare attraverso l'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) Edilizia, che prevedono misure per il recupero, il riutilizzo e la differenziazione per minimizzare i rifiuti destinati a smaltimento.

Il presente bando promuovendo interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, aventi gli obiettivi di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma <https://filseonline.regione.liguria.it/> l'apposita sezione riferita agli "OBBLIGHI CONNESSI ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO "Do not significant harm" (DNSH)"

ALLEGATO 2

CONDIZIONI ABILITANTI

Le condizioni abilitanti sono requisiti necessari per garantire che l'attuazione del PR FESR 2021-2027 sia conforme al diritto dell'Unione Europea, assicurando l'efficacia e la qualità della programmazione.

Nella redazione del presente bando, sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del PR FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 01.12.2022:

- coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;
- coerenza con la Strategia Nazionale di Ristrutturazione a lungo termine (Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48) per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), valutata nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 e che sottolinea come gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici siano prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Il Proponente è tenuto a compilare adeguatamente al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma <https://filseonline.regione.liguria.it/> l'apposita sezione riferita alle "CONDIZIONI ABILITANTI".